

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006¹,
decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 2005² sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Titolo prima dell'articolo 37a (nuovo)

Sezione 6: Blocco di crediti e levata del blocco

Art. 37a (nuovo) Blocco di crediti

Mediante il decreto federale concernente il bilancio preventivo, l'Assemblea federale può bloccare parzialmente:

- a. i crediti d'impegno;
- b. i limiti di spesa;
- c. i crediti a preventivo, nella misura in cui comportino spese.

Art. 37b (nuovo) Levata del blocco

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere parzialmente o totalmente un blocco di crediti deciso dall'Assemblea federale, qualora:

- a. una grave recessione lo esiga; o
- b. debbano essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale o di una promessa vincolante.

² La levata di un blocco di crediti secondo il capoverso 1 lettera a sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

¹ FF 2007 295
² RS 611.0

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Fatto salvo il referendum facoltativo, essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.